

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1194)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPORA, SPAGNOLLI, BARTOLOMEI e DELLA PORTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GIUGNO 1973

Collaborazione delle Forze armate nella difesa del patrimonio artistico nazionale

ONOREVOLI SENATORI. — Da lungo tempo la stampa e l'opinione pubblica segnalano la scarsa vigilanza che viene attuata nelle nostre più importanti gallerie d'arte e nei nostri musei. Chiunque abbia avuto modo di visitare analoghe istituzioni in Paesi stranieri ha indubbiamente fatto dei raffronti che non sono certo stati positivi per il sistema con cui viene tutelato questo nostro così fondamentale patrimonio che pure rende al nostro Paese secolare prestigio ed introiti notevoli.

Il potere assicurare un servizio di vigilanza veramente adeguato ad una così evidente necessità è problema arduo per la spesa che imporrebbe al bilancio nazionale l'assunzione di una notevole massa di personale.

Ed è per questo che, in attesa di potere un giorno sopperire a tale necessità, i proponenti pensano che, almeno durante le ore di apertura delle gallerie si possa fare ricorso all'ausilio dei militari, i quali non dovrebbero avere altro incarico se non quello di vigilare, evidentemente disarmati, a che nessun visitatore deturpi od asporti le opere esposte.

Tale ausilio delle Forze armate dovrebbe, come già dicemmo, essere limitato alle gallerie ed ai musei di notevole importanza ed

è per questo che si ritiene che solo il Ministero della difesa, su richiesta e di concerto col Ministero della pubblica istruzione debba impartire le necessarie disposizioni ai Comandi territoriali dipendenti.

Pare ai firmatari del presente disegno di legge che un servizio quale quello qui richiesto non sia certo tale da menomare il prestigio delle Forze armate che anzi acquisirebbero nuove benemerienze di fronte all'opinione pubblica.

Il numero dei militari da impegnare in tale servizio non può essere certo tale da portare seri inconvenienti nella valutazione organica delle Forze armate. Con cento o duecento militari per ogni regione si potrebbe sopperire largamente alla citata necessità ed anche i militari incaricati trarrebbero dal servizio stesso un notevole vantaggio culturale.

Si tratta comunque di sopperire ad uno stato di necessità contingente essendo in questo momento il patrimonio artistico nazionale sottoposto a grave e continua minaccia, minaccia che deve essere affrontata dallo Stato con mezzi immediati e tali da soddisfare una richiesta di tutela che viene da tutti gli uomini più responsabilmente sensibili alla conservazione di valori e documentazioni fondamentali della nostra civiltà.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Ministero della pubblica istruzione, su richiesta delle Sovrintendenze alle belle arti, può chiedere al Ministero della difesa che un adeguato numero di militari venga comandato in servizio di vigilanza alle gallerie d'arte ed ai musei.

Analoga richiesta può essere avanzata dal Ministero della pubblica istruzione per assicurare la partecipazione di reparti dell'Esercito nella effettuazione di scavi e di ricerche di natura archeologica.

Art. 2.

Il Ministero della difesa, in collaborazione col Ministero della pubblica istruzione, fissa il numero dei militari da impiegare nel servizio di cui all'articolo 1 ed impartirà le necessarie disposizioni ai comandi militari designati.

Art. 3.

I militari comandati al servizio di vigilanza di cui al primo comma dell'articolo 1 presteranno la loro opera solo durante le ore di apertura dei musei e delle gallerie d'arte e non potranno essere adibiti ad altri servizi se non quello di vigilanza e di custodia sempre agli ordini dei superiori gerarchici.

Il servizio sarà prestato dai militari indossando la divisa regolarmente senza armi.